

L'art. 15 del d.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013, convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un **sistema di qualificazione obbligatoria dei responsabili tecnici** delle imprese che esercitano attività di **installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER)**.

Gli installatori di impianti abilitati ai sensi **dell'art. 4, c. 1 lettere a), b), c) o d) del DM 37/2008 e in attività alla data del 04/08/2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013)**, sono **automaticamente qualificati** a svolgere l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER).

**Solo** gli installatori di impianti che **hanno avviato l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER) dopo il 04/08/2013 e hanno conseguito la qualifica ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008** (ovvero tramite un attestato in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro presso imprese del settore), **devono** frequentare con esito positivo un apposito corso di formazione professionale di 80 ore, per svolgere l'attività; il corso di formazione di 80 ore è quindi obbligatorio per tutti i responsabili tecnici che, dopo l'entrata in vigore della normativa (04/08/2013), intendano far valere il requisito di cui alla lett. c, comma 1 dell'art. 4 del D.M. 37/08.

A norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, tutti i responsabili tecnici che svolgono l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER), devono frequentare, a cadenza triennale, un corso di aggiornamento di 16 ore.

Con **decreto dirigenziale della Regione Campania n.962 del 13/09/2019** pubblicato sul BURC n. 54 sono state approvate le schede descrittive relative agli standard (sia professionali che formativi) richiesti per le attività di installazione e di manutenzione straordinaria degli impianti a fonti rinnovabili.

**La frequentazione del corso di formazione e degli aggiornamenti periodici è obbligatoria; pertanto, tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali definiti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) c), d) del Dm Sviluppo 37/2008 sono tenuti a partecipare alle attività formative e di aggiornamento.**

L'impresa deposita l'attestato del corso di aggiornamento conseguito dal responsabile tecnico, presentando una pratica Comunica destinata al Registro delle Imprese.

Da ComunicaStarweb, selezionare una pratica di **Variazione e da Gestione Responsabili Attività, individuare il numero di persone da nominare** (che corrispondono ai responsabili tecnici che depositano l'attestato).

Nel campo **Cariche Tecniche (REA)** previste da leggi speciali **indicare PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/08 dal [...]**(indicando la data di nomina già presente in visura). Compilare il campo **Abilitazioni professionali indicando la data di rilascio dell'attestato e la seguente frase: DEPOSITO ATTESTATO FER (FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI) - MACROTIPOLOGIA [...]** **CONSEGUITO IL [...]** - **VALIDITA' TRIENNALE**

Allegati:

- attestato FER scansionato, in formato PDF/A, firmato digitalmente
- allegato con codice "98 – documento ad uso interno" con specifica "ATTESTATO FER – C.F. [...] - DATA CONSEGUIMENTO"

La denuncia prevede il pagamento dei diritti di segreteria.